

**Circolare del 01 Ottobre 2019**

Chiarimenti contributo addizionale NASPI sui rinnovi dei contratti a termine

**OGGETTO: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SUI RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE**

---

L'Inps, con la **circolare n. 121 del 06 settembre 2019** ha dettato le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti relativi al **contributo addizionale NaSpI** introdotto dal **D.L. 87/2018** (c.d. **Decreto Dignità**) per il **rinnovo dei contratti a tempo determinato**.

**AUMENTO DEL CONTRIBUTO NASPI: COSA PREVEDE?**

Il **Decreto Dignità** ha previsto, a partire dal 14 luglio 2018, l'aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l'impiego (**NaSpI**), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello **0,50%**, in occasione di ciascun **rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato**.

Dal 2013, infatti, per tutti i contratti a tempo determinato è previsto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari all'**1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (Legge n. 92/2012).

Con il **Decreto Dignità**, anche in un'ottica di limitazione dei contratti a tempo determinato, il legislatore ha aumentato questo contributo NaSpI di **0,5 punti percentuali** per ciascun rinnovo, anche del settore marittimo e di contratti di somministrazione di lavoro a termine.

**QUANDO SI PARLA DI RINNOVO DEL TEMPO DETERMINATO?**

Si ha rinnovo di contratto a termine quando il contratto originale raggiunge la scadenza inizialmente prevista (o successivamente prorogata) e le parti, dopo un periodo più o meno lungo di interruzione del rapporto, procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Il Decreto dignità ha previsto l'incremento del già menzionato contributo addizionale ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione del lavoro.

L'INPS, riprendendo la Circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro, ricorda che si è in presenza di un "rinnovo" anche qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a tempo determinato.

**CONTRATTI A TERMINE ESCLUSI DALL'INCREMENTO DEL CONTRIBUTO  
ADDIZIONALE**

La norma (art. 2, comma 29, Legge n. 92/2012) esclude dall'applicabilità del contributo addizionale NaSpI, e pertanto anche dal suo incremento, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione dell'incremento del contributo addizionale NaSpI anche i rapporti a tempo determinato stipulati con:

- Gli operatori agricoli (esclusi dalla NaSpI ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, Legge n. 92/2012);
- I lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- Gli apprendisti;
- I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- I lavoratori domestici;
- I lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ed enti privati di ricerca.

**MAGGIORAZIONE NASPI: QUALI SONO LE NOVITA' PREVISTE DALLA  
NORMATIVA?**

L'**incremento del contributo NaSpI** dell'1,40% non è fisso, ma va calcolato moltiplicando lo 0,50% al numero dei rinnovi effettuati. Il **Ministero del Lavoro**, nella circolare 17/2018 ha chiarito che la maggiorazione del contributo ordinario pari all'1,4% deve essere incrementata dello 0,50%.

Ad esempio, se il lavoratore presta per l'azienda soltanto rapporti diretti a tempo determinato, il calcolo del contributo avviene nel seguente modo:

Contratto originario: 1,4%;

- 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%);
- 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%);
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

L'INPS precisa che non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 Luglio 2018, data di entrata in vigore del DL n. 87/2018. Pertanto, al fine di applicare l'incremento del contributo, il "primo rinnovo" del contratto a tempo determinato è da considerarsi il primo sottoscritto a decorrere dal 14 Luglio 2018, non computandosi eventuali rinnovi sottoscritti precedentemente a tale data.

#### **RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

L'Articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012 dispone che il datore di lavoro abbia diritto alla restituzione del contributo addizionale qualora:

- Si proceda alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato: in questo caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
- Si proceda all'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova.

L'INPS chiarisce che è soggetto a restituzione anche l'incremento del contributo addizionale NaSpI, laddove ricorrano i requisiti sopra indicati.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

  
**Studio Cagnoli**